

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	OGGETTO	4
4.	MODALITÀ DI ORDINE	5
4.1	ORDINATIVO “SPOT”	5
4.2	4.2 – ORDINATIVO DI DURATA	5
5.	CONSEGNA DEL PRODOTTO	7
6.	CONTROLLI DI QUALITÀ	8
7.	CONTROLLI DI QUANTITÀ.....	9
8.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE	10
9.	MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.....	11
10.	VERIFICHE ISPETTIVE	14

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti per autotrazione mediante la consegna al domicilio delle Pubbliche Amministrazioni. Tale fornitura deve essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nella Convenzione e nelle Condizioni Generali.

2. DEFINIZIONI

Nel presente documento con i seguenti termini si intendono:

Ordinativo di Fornitura – il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione delle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.

Ordinativo "spot" – l'ordinativo di fornitura con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto ed il Fornitore ad effettuare la fornitura richiesta nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna.

Ordinativo di durata – l'ordinativo di fornitura con cui le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad acquisire un quantitativo di prodotto non inferiore a 250.000 litri ed il Fornitore ad effettuare le forniture richieste nel/i luogo/hi indicato/i ed entro la Data di Consegna. Tale ordinativo di fornitura ha una durata temporale compresa tra un minimo di 3 ad un massimo di 12 mesi ed una frequenza di almeno una consegna al mese. Qualora l'ordinativo non rispetti le suddette condizioni di limite minimo, durata e frequenza, il Fornitore avrà l'obbligo di rifiutarlo.

Richiesta di Approvvigionamento – il documento con il quale l'Amministrazione Contraente indica al Fornitore i quantitativi di Prodotto ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i, nonché le ulteriori informazioni utili per la fornitura (es. nominativo e contatto del personale incaricato alla consegna, numero di serbatoi; identificativo del serbatoio, ecc.), fino al raggiungimento del quantitativo complessivo di Prodotto indicato nell'Ordinativo di durata.

Piano di Consegne di massima – il documento elettronico, obbligatoriamente allegato all'Ordinativo di durata, nel quale le Amministrazioni Contraenti riportano la tipologia, i quantitativi di Prodotto, le date presunte ed il/i luogo/hi di consegna previsto/i.

Data di Consegna – il termine massimo, entro il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto dall'Amministrazione Contraente, corrispondente:

- per l'Ordinativo "spot", al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura o alla data diversamente concordata tra le parti (che non potrà comunque essere superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura) e riportata all'interno dell'Ordinativo stesso (eventualmente anche all'interno dell'allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata;
- per l'Ordinativo di durata, al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore della Richiesta di Approvvigionamento o alla data diversamente concordata tra le parti (che non potrà comunque essere superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura) e riportata all'interno della Richiesta medesima (eventualmente

anche all'interno dell'allegato). In tale ultimo caso la Data di Consegna coinciderà con tale data concordata.

Unità Utilizzatrice – la sede o l'ufficio decentrato e/o distaccato dell'Amministrazione Contraente, per la quale l'Amministrazione Contraente emette l'Ordinativo di Fornitura, presso cui sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi localizzati allo stesso indirizzo e numero civico. Tale Unità Utilizzatrice deve essere ubicata entro i confini territoriali del lotto a cui l'ordine emesso è riferito.

Luogo di Consegna – il luogo ove è ubicata l'Unità Utilizzatrice, ovvero il/i serbatoio/i e/o deposito/i della medesima Unità Utilizzatrice indicato nell'Ordinativo di Fornitura, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto.

3. OGGETTO

Oggetto dell'appalto è fornitura di carburanti per autotrazione e per alimentazione di gruppi elettrogeni/di continuità (conformi ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.lgs. n.55 - 31 marzo 2011) mediante consegna presso i Luoghi di Consegna indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

In particolare, la fornitura ha ad oggetto uno o più prodotti dei prodotti riportati nella seguente tabella:

Tabella 1 Prodotti e Specifiche Tecniche

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Senza Piombo	Norma UNI EN 228 ultima edizione
Gasolio Autotrazione	Norma UNI EN 590 ultima edizione
Gasolio Autotrazione "Artico"	Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C
<i>(eventuale - solo se offerto in fase di presentazione dei documenti per la stipula o comunque durante la durata di vigenza della Convenzione)</i> HVO - Hydrotreated Vegetable Oil	Norma UNI EN 15940 ultima edizione

Limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 (solo per la regione Molise), il Fornitore è obbligato a rendere disponibili il Gasolio Autotrazione "Artico" almeno nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione. Resta ferma la facoltà di rendere disponibile tale prodotto anche per Lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi differenti rispetto a quello indicato.

In aggiunta ai suddetti prodotti, il fornitore/aggiudicatario, in fase di presentazione dei documenti per la stipula, o comunque durante la vigenza della Convenzione, avrà la facoltà di offrire alle Amministrazioni Contraenti

che dispongono di serbatoi dedicati e comunque tali da permettere al medesimo fornitore/aggiudicatario il rispetto degli obblighi posti a capo degli operatori economici dal DM 107/2023 e ss.mm.ii., anche il prodotto HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), di cui alla norma UNI EN 15940 ultima edizione).

Ove offerto, l'HVO potrà essere acquistato dalla PA:

- Tramite ordinativo spot;
- Tramite singole Richieste di Approvvigionamento, nell'ambito di un Ordinativo di durata.

Si specifica che, all'interno dell'Ordinativo di durata, non è obbligatorio che tutte le richieste di approvvigionamento siano relative ad HVO, per cui il medesimo Ordinativo potrà essere utilizzato per approvvigionarsi sia di gasolio tradizionale, sia di HVO, ove la fornitura di quest'ultimo possa essere effettuata nel rispetto del DM 107/2023 e ss.mm.ii..

4. MODALITÀ DI ORDINE

4.1 ORDINATIVO "SPOT"

L'Amministrazione Contraente mediante l'Ordinativo "spot" richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad ordini che prevedano quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri. L'Ordinativo "spot", eventualmente anche all'interno dell'allegato, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale della Pubblica Amministrazione incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l'identificativo e la capacità (in litri) degli stessi.

Si precisa che:

- la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2.
- sono ordinabili esclusivamente multipli di 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
- non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

4.2 ORDINATIVO DI DURATA

L'Amministrazione Contraente mediante l'Ordinativo di durata richiede la fornitura di un quantitativo di Prodotto, tra quelli previsti al precedente paragrafo 3, non inferiore a 250.000 litri, con consegne ripartite nel tempo.

Tale Ordinativo, eventualmente anche all'interno del Piano di Consegne di massima, dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del Punto Ordinante;
- i riferimenti dei Punti Istruttori delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, così come definite al Paragrafo 2;
- la durata temporale espressa in mesi dell'ordinativo (comunque non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi);
- il quantitativo e la tipologia di prodotto relativi alla fornitura;
- i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura (presso il quale sono ubicati uno o più depositi e/o serbatoi);
- i riferimenti del personale incaricato alla consegna;
- il numero di serbatoi, l'identificativo e la capacità (in litri) degli stessi;
- la frequenza di consegna (almeno una consegna al mese).

Non sarà possibile per le Amministrazioni emettere un nuovo Ordinativo di durata finché non sarà esaurito il quantitativo prenotato con un analogo ordine precedentemente emesso. Prima dell'accettazione, il Fornitore dovrà valutare l'attendibilità del Piano di consegna e dei fabbisogni in esso espressi dall'Amministrazione Contraente. A partire dalla data in cui tale ordine è divenuto irrevocabile, l'Amministrazione Contraente, mediante le Richieste di Approvvigionamento, richiede di volta in volta la fornitura del quantitativo di prodotto necessario, in linea con quanto programmato nel Piano di Consegne di massima.

Si specifica che, qualora il Punto Ordinante non abbia delegato alcun Punto Istruttore all'emissione delle Richieste di Approvvigionamento, sarà lo stesso Punto Ordinante ad inviare le medesime.

Le Richieste, firmate digitalmente, vengono inviate tramite Sistema e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- i riferimenti del Punto Istruttore delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (eventuali modifiche del soggetto delegato dovranno essere tempestivamente comunicate al Fornitore dall'Amministrazione);
- il numero identificativo dell'Ordinativo di durata a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- l'eventuale data di consegna concordata fra le parti;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto richiesto;
- l'indirizzo di consegna;
- l'identificativo/i e la/e capacità (in litri) del/i serbatoio/i.

Si sottolinea che l'Amministrazione Contraente ha l'obbligo di inviare, entro la scadenza temporale dell'Ordinativo di durata, Richieste di Approvvigionamento per una quantità complessiva pari a quella indicata nell'ordinativo stesso. Qualora alla scadenza temporale dell'Ordine di durata, la somma dei quantitativi (in litri) delle singole Richieste di Approvvigionamento sia inferiore al quantitativo complessivo originariamente previsto dell'Ordine stesso, l'Amministrazione dovrà emettere un atto modificativo a Sistema pari al valore residuo dell'Ordine di durata. Sarà cura del Fornitore supportare l'Amministrazione nell'effettuazione della suddetta operazione. Ciò dovrà avvenire indipendentemente dall'ammontare del suddetto valore residuo.

Ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore deve verificare che:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da un delegato indicato nell'Ordinativo di Fornitura o dal Punto Ordinante che ha inviato l'ordinativo medesimo;

- il quantitativo totale richiesto nell'Ordinativo di durata non sia stato già raggiunto con le precedenti Richieste di Approvvigionamento e che il quantitativo di prodotto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento non comporti il superamento del quantitativo totale richiesto nell'Ordinativo di durata.

Si precisa infine che:

- sono ordinabili esclusivamente quantitativi superiori o uguali a 250.000 litri di prodotto, in multipli di 1.000 litri. Resta facoltà del Fornitore dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura che non siano multipli di 1.000 litri;
- mediante le Richieste di Approvvigionamento è possibile richiedere la fornitura di un quantitativo di Prodotto *i)* non inferiore a 1.000 litri, *ii)* in multipli di 1.000 litri per tipologia ed Unità Utilizzatrice. Resta, tuttavia, la facoltà del Fornitore dare esecuzione a Richieste di Approvvigionamento per quantitativi inferiori a n. 1.000 litri e/o quantitativi non multipli di 1.000 litri;
- la fornitura, salvo diversi accordi tra le parti, deve essere effettuata entro la Data di Consegna così come definita al Paragrafo 2;
- non possono essere effettuate consegne di prodotto oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza temporale della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, non potranno essere effettuate consegne oltre 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

5. CONSEGNA DEL PRODOTTO

La fornitura oggetto di ciascun ordine deve essere eseguita dal Fornitore, con le modalità stabilite nel presente Capitolato Tecnico, esattamente nei Luoghi di consegna indicati nell'ordinativo medesimo purché raggiungibili tramite trasporto su gomma e marittimo di linea (traffico merci). In particolare, all'interno dell'Ordinativo "spot" o della Richiesta di Approvvigionamento (in caso di Ordinativo di durata), l'Amministrazione deve indicare tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività di consegna del Prodotto, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'ubicazione del/i serbatoio/i (strada pubblica, area di proprietà dell'Unità Utilizzatrice, ecc.), la presenza di eventuali ostacoli o elementi di rischio, la presenza di illuminazione nella zona di scarico, ecc..

La consegna del Prodotto deve essere registrata dall'Amministrazione Contraente e, per questa, dall'Unità Utilizzatrice, in contraddittorio con il Fornitore, mediante apposito Verbale di Consegna. Tale Verbale di Consegna deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- peso e/o volume del Prodotto rilevato allo scarico, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico;
- densità e temperatura del Prodotto se rilevate al momento;
- volume del Prodotto espresso in litri a temperatura di 15°C dichiarato dal Fornitore;
- volume da fatturare calcolato secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7 del presente Capitolato Tecnico (litri a temperatura 15°C);
- data di consegna.

Si sottolinea che ogni consegna (identificata con DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari) non può prevedere quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione a consegne con quantitativi inferiori.

6. CONTROLLI DI QUALITÀ

Le Unità Utilizzatrici e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate in Tabella 1 al precedente Paragrafo 3. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, l'Unità Utilizzatrice e/o la Consip S.p.A. disporranno all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme UNI EN ISO 3170 o UNI EN ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

Al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, i suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente:

- a) all'Unità Utilizzatrice;
- b) al Fornitore;
- c) al laboratorio di analisi accreditato, concordato le parti.

Le verifiche di conformità avranno il seguente svolgimento:

1. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a), a seguito del collaudo/verifica, effettuato presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall'Amministrazione, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, l'Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto (lettera b)) presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte); diversamente, si procederà secondo quanto previsto al punto 3. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al punto 3).
2. Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte sul campione di cui alla lettera b), il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato, si procederà alla verifica del campione di cui alla lettera c). In caso di non conformità di tale campione, si procederà secondo quanto previsto al punto 3). Diversamente, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall'Unità Utilizzatrice.
3. In caso di non conformità del Prodotto, l'Unità Utilizzatrice potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all'art. 11, comma 10 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Unità Utilizzatrice ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 comma 1 della Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Si specifica che, nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore.

Diversamente, nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto di cui ai campioni a) e c), ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso, all'arrivo del Prodotto sarà facoltà dell'Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore (già corretta per la spinta dell'aria) nel Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili), il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

7. CONTROLLI DI QUANTITÀ

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili) riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o simili) fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 12 della Convenzione, fatto salvo il maggior danno. L'Unità Utilizzatrice, qualora disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi. Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile/carburante consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino

che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;

- b) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 12 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente abbia effettuato le rilevazioni di densità e temperatura allo scarico (Paragrafo 6) e disponga dei volumi di combustibile/carburante determinati a temperatura del Prodotto allo scarico, questi ultimi saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M..

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice, invece, non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui al precedente Paragrafo 6 (densità e temperatura allo scarico, densità a 15°C), ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico e/o similari).

Qualora diversamente l'Amministrazione disponga del peso del Prodotto consegnato (determinato tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione nel caso di consegna effettuata con autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati), i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità a 15°C ricavabile dal Documento di accompagnamento (DAS e/o similari).

Le quantità di Prodotto fatturabile, calcolate come sopra descritto, saranno arrotondate per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centilitri, per difetto se inferiore a detto limite; ad esempio 1355,500 litri saranno arrotondati a 1356 litri; 1365,623 litri saranno arrotondati a 1366 litri; 1365,497 litri saranno arrotondati a 1365 litri.

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) tramite Ordinativo "spot" o Richiesta di Approvvigionamento (nel caso di Ordinativo di durata) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 12 della Convenzione. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000 e s.m.i..

8. RIFERIMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la data di attivazione della Convenzione, un numero di telefono **gratuito** e dedicato, contattabile per 9 ore di reperibilità nelle seguenti fasce orarie: dalle 8:30 alle 17:30 nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì.

2. Dovrà essere inoltre reso disponibile un indirizzo di posta elettronica (eventualmente PEC) tra i riferimenti di contatto.

3. Il servizio dovrà garantire la disponibilità del fornitore a fornire informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. richieste di informazioni circa la Convenzione;
- b. ricezione dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura e delle Richieste di Approvvigionamento;
- c. richieste di chiarimento sulle modalità di consegna;
- d. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

4. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico ed indirizzo e-mail. Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità del referente a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

9. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Fornitore sono calcolati sommando le variazioni offerte dal Fornitore per ciascun Prodotto e per le relative fasce di consegna, ai prezzi riportati sul listino "Mercato interno extra-rete" pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nella Rubrica "Chiusure Settimanali".

Con riferimento a ciascuna singola consegna in favore di ciascuna singola Unità Utilizzatrice, il corrispettivo sarà determinato in funzione:

- del Lotto in cui è effettuata la consegna;
- della tipologia di prodotto consegnato;
- della quantità oggetto della consegna (fascia di volume);
- della Data di consegna;
- delle variazioni offerte dal Fornitore aggiudicatario del lotto;
- del regime di accisa cui è assoggettata l'Amministrazione Contraente;
- delle aliquote di accisa vigenti nel giorno della settimana della consegna (settimana t) e nel giorno di pubblicazione della Staffetta nel venerdì nella settimana antecedente alla consegna (settimana t – 1).

Di seguito, per ciascun prodotto, si riporta la modalità di calcolo dei corrispettivi, espressi in Euro/klitro, **al lordo di accise e al netto di Iva**:

PRODOTTO	PREZZO BASE	FASCIA DI VOLUME (LITRI)	CORRISPETTIVO
Benzina Senza Piombo	P_B	da 1.000 a 5.000	$P_B - AC_{t-1} + AC_t + V_{B1}$
		da 5.001 a 10.000	$P_B - AC_{t-1} + AC_t + V_{B2}$
		oltre 10.000	$P_B - AC_{t-1} + AC_t + V_{B3}$
Gasolio Autotrazione	P_G	da 1.000 a 5.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G1}$
		da 5.001 a 10.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G2}$
		da 10.001 a 20.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G3}$
		da 20.001 a 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G4}$
		oltre 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G5}$
Gasolio Autotrazione "Artico"	P_G	da 1.000 a 5.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G1} + A$
		da 5.001 a 10.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G2} + A$
		da 10.001 a 20.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G3} + A$
		da 20.001 a 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G4} + A$

		oltre 30.000	$P_G - AC_{t-1} + AC_t + V_{G5} + A$
HVO	P_{HVO}	da 1.000 a 5.000	$P_{HVO} - AC_{t-1} + AC_t + V_{G1}$
		da 5.001 a 10.000	$P_{HVO} - AC_{t-1} + AC_t + V_{G2}$
		da 10.001 a 20.000	$P_{HVO} - AC_{t-1} + AC_t + V_{G3}$
		da 20.001 a 30.000	$P_{HVO} - AC_{t-1} + AC_t + V_{G4}$
		oltre 30.000	$P_{HVO} - ACo + AC_t + V_{G5}$

dove:

- P_B e P_G sono rispettivamente i prezzi (quotazione “max”), del prodotto “Benzina” e del prodotto “Gasolio auto”, espressi in Euro/klitro, al netto di IVA, rilevati dalla Staffetta Quotidiana nella Rubrica “Chiusure Settimanali” (listino “**Mercato interno extra-rete**”) nella settimana t-1 (da lunedì a domenica) antecedente la settimana (da lunedì a domenica) della consegna (settimana t) relativamente all’area geografica “NORD” (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5), “CENTRO” (per i lotti 6, 7) e “SUD E ISOLE” (per i lotti 8, 9, 10, 11);
- P_{HVO} è il prezzo (quotazione “max”) del prodotto “HVO”, espresso in Euro/klitro, al netto di IVA, rilevato dalla Staffetta Quotidiana nella Rubrica Chiusure Settimanali (listino “**Mercato interno extra-rete**”) nella settimana t – 1 (da lunedì a domenica) antecedente la settimana (da lunedì a domenica) della consegna (settimana t) valido per tutta Italia;
- V_{Bi} è la variazione offerta, espressa in Euro/klitro, al netto di IVA, in corrispondenza della i-esima fascia di volume del prodotto “Benzina Senza Piombo”;
- V_{Gi} è la variazione offerta, espressa in Euro/klitro, al netto di IVA, in corrispondenza della i-esima fascia di volume del prodotto “Gasolio Autotrazione”;
- A è la variazione aggiuntiva espressa in Euro/klitro, al netto di IVA, relativa al prodotto “Gasolio Autotrazione Artico”;
- AC_{t-1} è il valore dell’accisa ordinaria relativa al prodotto cui si riferisce, vigente nel giorno di pubblicazione della Staffetta della settimana antecedente la consegna;
- AC_t è il valore vigente il giorno della consegna, rispettivamente:
 - dell’accisa ordinaria del prodotto cui si riferisce, per le Amministrazioni in regime di accisa ordinaria;
 - dell’accisa agevolata del prodotto cui si riferisce, per le Amministrazioni in regime di accisa agevolata (es.: accise ridotte per le Forze Armate nazionali rispetto alle accise ordinarie).

Considerato che il Fornitore ha la facoltà di dare esecuzione ad ordini ed a richieste di approvvigionamento che prevedano la consegna di quantitativi di Prodotto inferiori a 1.000 litri, si specifica che alla suddetta consegna sarà applicato il prezzo corrispondente alla fascia 1 (1000 lt – 5000 lt).

Alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA (SDD) o in anticipo rispetto al termine contrattuale) sarà comunque riconosciuto uno sconto sui corrispettivi pari allo sconto **S** offerto in fase di gara.

Qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la Data di Consegna contrattualmente prevista o la differente data stabilita in comune accordo tra le parti, non si terrà conto di eventuali aumenti di prezzo intervenuti, per variazioni del listino di riferimento e/o variazioni di accisa, mentre verranno conteggiate eventuali diminuzioni del prezzo medesimo.

Al fine dell’identificazione della fascia di volume corretta da considerare ai fini del calcolo dei corrispettivi, di seguito si riporta, a mero titolo di esempio, 2 casi relativi, indifferentemente, ad Ordinativi “spot” o a Richieste di Approvvigionamento.

Caso 1: una Amministrazione Contraente ordina, in data 15/06/2026, 130.000 litri di prodotto da consegnare a 2 Unità Utilizzatrici (U.U.). L'Amministrazione Contraente non indica una Data di consegna e quindi, il Fornitore, deve effettuare tutte le consegne relative all'Ordine entro il 23/06/2026 (sesto giorno lavorativo decorrente dal 15/06/2026). Il Fornitore, per propri fini logistici, può frazionare le consegne relative all'Ordine in più giorni, purché l'ultima consegna avvenga entro il termine sopra riportato. Tale frazionamento, tuttavia, non influisce sulla determinazione delle fasce di volume da utilizzare per la fatturazione che rimangono quelle riportate nella tabella seguente:

ID U.U.	ID SERBATOIO	PRODOTTO	QUANTITÀ RICHIESTA	FASCIA DI VOLUME
UU1	SER01	Benzina Senza Piombo	9.900	oltre 10.000
	SER02	Benzina Senza Piombo	5.000	
	SER03	Gasolio Autotrazione	1.500	oltre 30.000
	SER04	Gasolio Autotrazione	1.000	
	SER05	Gasolio Autotrazione	5.000	
	SER06	Gasolio Autotrazione	10.000	
	SER07	Gasolio Autotrazione	20.000	
	SER08	Gasolio Autotrazione	25.000	
	SER09	Gasolio Autotrazione "Artico"	1.000	da 1.000 a 5.000
UU2	SER10	Benzina Senza Piombo	25.800	oltre 10.000
	SER11	Gasolio Autotrazione	25.800	da 20.001 a 30.000

Caso 2: una Amministrazione Contraente ordina, in data 15/06/2026, 130.000 litri di prodotto da consegnare a 2 Unità Utilizzatrici (U.U.). L'Amministrazione Contraente concorda con il Fornitore le Date di consegna (che comunque non devono andare oltre il 23/06/2026). Di seguito si riportano le nuove fasce di consegna definite sulla base della Data di consegna concordata.

ID U.U.	ID SERBATOIO	PRODOTTO	QUANTITÀ RICHIESTA	DATA CONSEGNA CONCORDATA	FASCIA DI VOLUME
UU1	SER01	Benzina Senza Piombo	9.900	18/06/2026	da 5.001 a 10.000
	SER02	Benzina Senza Piombo	5.000	19/06/2026	da 1.000 a 5.000
	SER03	Gasolio Autotrazione	1.500	18/06/2026	da 5.001 a 10.000
	SER04	Gasolio Autotrazione	1.000	18/06/2026	
	SER05	Gasolio Autotrazione	5.000	18/06/2026	
	SER06	Gasolio Autotrazione	10.000	22/06/2026	oltre 30.000
	SER07	Gasolio Autotrazione	20.000	22/06/2026	
	SER08	Gasolio Autotrazione	25.000	22/06/2026	
	SER09	Gasolio Autotrazione "Artico"	1.000	23/06/2026	da 1.000 a 5.000
UU2	SER10	Benzina Senza Piombo	25.800	22/06/2026	oltre 10.000

	SER11	Gasolio Autotrazione	25.800	22/06/2026	da 20.001 a 30.000
--	-------	----------------------	--------	------------	--------------------

10. VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali.

La stima dei costi a carico del Fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive è pari a:

- Euro 48.128,00 per il Lotto 1;
- Euro 40.608,00 per il Lotto 2;
- Euro 53.392,00 per il Lotto 3;
- Euro 51.136,00 per il Lotto 4;
- Euro 46.624,00 per il Lotto 5;
- Euro 51.512,00 per il Lotto 6;
- Euro 51.136,00 per il Lotto 7;
- Euro 45.496,00 per il Lotto 8;
- Euro 49.256,00 per il Lotto 9;
- Euro 45.496,00 per il Lotto 10;
- Euro 35.720,00 per il Lotto 11.

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive riportato nelle pagine seguenti. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare gli aspetti della fornitura e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione della Convenzione. Le "modalità di valutazione", indicate nel suddetto Schema, sono anch'esse passibili di modifiche e/o integrazioni, compatibilmente con i livelli di servizio oggetto di indagine.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni di Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

ALLEGATO A – SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	A.1 Tempo di Consegna	<i>Caso a (data non concordata)</i> - termine massimo corrispondente al sesto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento. <i>Caso b (data concordata)</i> - Termine massimo corrispondente alla data concordata con la PA, che non potrà comunque essere superiore al decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento.	Art. 2) Capitolato Tecnico	<i>Caso a</i> - Confronto della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura/della Richiesta di Approvvigionamento con la data di consegna. <i>Caso b</i> - Confronto della data concordata con la data di consegna.	• Ordinativo di Fornitura/Richiesta di Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari).	Conformità: <i>caso a:</i> $t \leq 6$ gg; <i>caso b:</i> $t =$ data concordata; Non conformità grave: <i>caso a:</i> $t > 6$ gg; <i>caso b:</i> $t >$ data concordata. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Modalità di valutazione
	A.2 Controllo di Quantità	Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata/indicata nella Richiesta di Approvvigionamento (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	Art. 7) Capitolato Tecnico	Calcolo di ΔQ pari a: (Quantità Ordinata o richiesta - Quantità Consegnata) /Quantità Ordinata o richiesta	• Ordinativo di Fornitura/Richiesta Approvvigionamento; • Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato.	Conformità: $\Delta Q \leq 3\%$; Non conformità grave (pt. = 0): $\Delta Q > 3\%$. Nb: nel caso di presenza di più consegne afferenti allo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.
Qualità dei servizi integrativi di gestione	C.1 Controllo di Quantità Fatturate	Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	Artt. 5) e 7) Capitolato Tecnico	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna (in assenza di questo Documento di accompagnamento/cartellin o autocisterne conta litri) e quantità fatturate.	• Verbale di consegna; • Documento di accompagnamento (DAS, copia cartacea DAS elettronico o similari); • fatture/note di credito emesse dal Fornitore; • Documento controfirmato dalle parti con indicazione del quantitativo consegnato (cartellino autocisterne conta litri).	Conformità: corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Non conformità grave: Non corrispondenza fra la quantità consegnata (a 15°C) e la quantità fatturata. Nb: nel caso di presenza di più fatture afferenti lo stesso Ordinativo di Fornitura, per la valutazione dell'Ordine verrà effettuata la media aritmetica.